

COMUNE DI CASAPROTA

Provincia di Rieti

Prot. n. 918 del 1.04.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 13 del 1.04.2020

Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus - *Ordinanza contingibile e urgente.*

MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N.5 DEL 27 MARZO 2020

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00004 del 08.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00006 del 10.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00008 del 13.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la nota prot. reg. n. 229413 - del 17/03/2020, acquisita in data 19.03.2020, del Direttore della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, contenente "*Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati. Emergenza COVID - 19*";

VISTA la propria precedente ordinanza n. 12 del 30.03.2020 avente ad oggetto "Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus - *Ordinanza contingibile e urgente. MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI*";

VISTO l'art. 50, co. 5, del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...*";

VISTO la nota in cui la Ecologica Viterbo dichiara 19 marzo 2020 che le attività di trattamento avvengono nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle indicazioni fornite da DPCM del 09/03/2020, dalla nota istituto superiore della sanità prot. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020 etc. ed in particolare che il personale è stato informato sull'utilizzo di tutte le procedure da adottare per ridurre ed eliminare il rischio da contagio da Covid 19.

VISTO la nota in cui la Ecologica Viterbo prot. 117 del 20/03/2020 avente ad oggetto -conferimento rifiuti provenienti da utenze infette. In tale nota Ecologia Viterbo comunica ai comuni la disponibilità ad accettare tali rifiuti provenienti dai soggetti positivi/quarantena anche gestiti con flussi separati. I comuni devono comunicare all'impianto TMB attivazione di tale servizio dedicato.

VISTA la nota di riscontro della Regione Lazio prot. n. U.0250168 del 27/03/2020 alla società Ecologia Viterbo

VISTA la nota di Ecologica Viterbo prot. 120 del 27/03/2020, avente ad oggetto "Ordinanza del Presidente

della Regione Lazio n.Z00015 del 25 marzo 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.191 del D.L.gs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani", con la quale viene indicata per i comuni i cui quantitativi sono di piccole entità, la possibilità di accedere nella propria discarica sita in Località Fornaci – Viterbo, direttamente in D1, (EER 20.03.01) in conferimenti raggruppati, raccolti tramite circuito dedicato e per le sole utenze Covid-19.

DATO ATTO CHE il Comune di CASAPROTA ente di ridotte dimensioni produce un modesto quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato (EER 20.03.01) Covid-19 e pertanto rientra nella casistica degli enti che possono conferire direttamente presso la discarica (in D1) gestita da Ecologia Viterbo Srl;

CONSIDERATO che i Sindaci, al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi della predetta normativa, seguendo le disposizioni specifiche di ogni Regione, possono provvedere ad adempiere quanto prescritto con specifica ordinanza;

RITENUTO di dover adottare alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, in osservanza delle indicazioni della Regione Lazio - Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica , ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTA l'ordinanza della Regione Lazio del 25 marzo 2020 n,15 ""Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani";

RITENUTO dover rettificare la propria precedente ordinanza n. 12 del 30.03.2020 esclusivamente nella parte dispositiva nei confronti del solo impianto di conferimento (società Ecologia Viterbo), anche alla luce della nota della stessa ditta prot.n.120 del 27 marzo 2020 prevedendo quale impianto di destino non l'impianto di Trattamento meccanico Biologico (TMB) ma la discarica sita in Località Fornaci- Viterbo , direttamente in D1 e per le sole utenze positive o in quarantena.

ATTESO poter confermare tutte le altre disposizioni già previste nella propria ordinanza n.5 del 2020 ;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

RETTIFICA

L'ordinanza sindacale n. 12 del 30 marzo 2020 nelle disposizioni riferite ai gestori degli impianti di conferimento come segue:

- *Per i gestori degli impianti di conferimento*

Essendo un comune di ridotte dimensioni e produce un modesto quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato (EER 20.03.01) da utenze dedicate risultate positive o in quarantena obbligatoria e pertanto rientra nella casistica degli enti che possono conferire direttamente presso la discarica (D1), in loc. Fornaci gestita da Ecologia Viterbo Srl (anche in riferimento alla nota della regione Lazio prot. U. 0250168 del 27/03/2020) dispone il conferimento di tali rifiuti, presso la discarica gestita da Ecologia Viterbo Srl sita in località Fornaci.

Pertanto preso atto della disponibilità della Ecologia Viterbo all'accettazione dei suddetti rifiuti con flusso separato si attiva tale flusso dopo comunicazione ufficiale da parte del *comune*.

CONFERMA

tutte le ulteriori prescrizioni e disposizioni previste nell'ordinanza sindacale n.5 del 27 marzo 2020

AVVERTE

In caso di inottemperanza si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale e all'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti ordinanze comunali da euro 51,65 a euro 516,46.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

STABILISCE

La trasmissione della presente ordinanza:

- Prefettura di Rieti;
- Alla Stazione Carabinieri di POGGIO SAN LORENZO (Ri);
- Alla S.a.pro.di.r. s.r.l.;
- Ad Ecologia Viterbo S.r.l.;
- Unione dei Comuni "Alta Sabina";

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

Si dia massima diffusione della stessa.

Casaprota lì 1 aprile 2020



IL SINDACO
(Marcello Ratini)